

proposta: 16711
numero: 174
data: 16/11/2020

Servizio / Settore: **SERVIZIO DEMOGRAFICI**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 174 DEL 16/11/2020

OGGETTO:	ORDINANZA IN MERITO ALLA CELEBRAZIONE NEL COMUNE DI MIRANDOLA DI MATRIMONI CIVILI, UNIONI CIVILI E GIURAMENTI PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
-----------------	---

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza causata dall'infezione da Covid-19, che ha portato a cogenti misure di prevenzione volte a prevenire e limitare la diffusione del contagio;

Considerato che:

- all'art.1, comma 1,lett.i), del DPCM del 8/03/2020 relativo alle misura urgenti per il contenimento del contagio da Coronavirus, era disposto che "Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri";
- che il codice civile, dall'art.106 all'art.113 che disciplina la celebrazione del matrimonio, e l'art. 1 della L. n.76/2016 che disciplina le unioni civili, la parola "cerimonia" non è mai indicata, e che pertanto l'indicazione di sospendere le cerimonie civili non riguardava la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, come chiarito anche dalla Prefettura di Roma, con propria comunicazione in data 10/03/2020 indirizzata al Comune di Castelnuovo di Porto (RM), e dal parere della Dott.ssa Paola Rolli, Viceprefetto - Capo ufficio di staff - Ufficio II Stato civile - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- che con successivi provvedimenti governativi e regionali le cerimonie sono state nuovamente autorizzate, nel rispetto delle limitazioni di carattere generale, o di carattere specifico qualora espressamente previste, al fine della riduzione die rischi di contagio;
- che con provvedimento del Sindaco di Mirandola il data 12/03/2020, prot.8042, e con ordinanza n. 104 del 20/05/2020 e n.115 del 17/06/2020, erano state date disposizioni in merito allo svolgimento dei matrimoni, unioni civili e giuramenti per il conseguimento della cittadinanza italiana nel territorio Comunale;

Visto quanto disposto:

- dall'art.1 c.14, del d.L. n. 33 del 16/05/2020: "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*";
- dal decreto del Presidente della Regione E.R. n.109 del 12/06/2020, in particolare l'allegato n.2 "Linee guida regionali per cerimonie";
- dal dPCM 3/11//2020;
- dal decreto del Presidente della Regione E.R. n.227 del 12/11/2020;
- dall'ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020;

In considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica, con le conseguenti restrizioni decise dal Governo e Regione, che limita gli spostamenti delle persone tra Regioni e consiglia di limitare gli spostamenti a situazioni di reale necessità.

Si ritiene che possano essere consentite le cerimonie per la celebrazione di matrimoni civili, unioni civili, e giuramenti per l'acquisto della cittadinanza italiana, limitando la partecipazione ai soli diretti interessati e applicando tutte le disposizioni per l'accesso alla



sede municipale, in modo particolare l'uso delle mascherine e la rilevazione della temperatura corporea, al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio da Covid-19.

Visti i commi 5, 6 e 7 dell'art.50 del d.Lgs. n.267/2000.

ORDINA

Che per tutta la durata dell'emergenza da Coronavirus, è consentito unicamente effettuare presso la sede municipale matrimoni civili, unioni civili e giuramenti per il conseguimento della cittadinanza italiana, alle seguenti condizioni:

1. che le celebrazioni siano riservate a persone di cui almeno una con residenza nel Comune di Mirandola;
2. il celebrante dovrà avere la residenza nel Comune di Mirandola;
3. i testimoni potranno provenire da qualsiasi Comune italiano;
4. che la celebrazione sia svolta nella sala Consigliare o nella sala Giunta della sede municipale;
5. che la celebrazione si svolga negli orari di apertura al pubblico della sede municipale;
6. che alla celebrazione partecipino il celebrante, i nubendi, le persone da unire civilmente o la persona che deve prestare giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana, i rispettivi testimoni (uno per ogni nubendo o unito civilmente) e, qualora fosse necessario, personale dell'Ufficio di Stato Civile e/o i traduttori giurati per i nubendi o uniti civilmente non in grado di comprendere la lingua italiana, e in questa ultima circostanza la celebrazione dovrà avvenire presso la sala consigliare;
7. eventuali famigliari, amici, conoscenti e chiunque fosse invitato a qualsiasi titolo alla cerimonia, dovranno attendere per tutta la durata della celebrazione all'esterno della sede municipale;
8. che siano rispettate tutte le prescrizioni inerenti la prevenzione da contagio da Covid-19 disposte dagli organi competenti, in particolare che:
 - a. a tutti i partecipanti sia rilevata la temperatura corporea all'ingresso della sede municipale, e che ne sia escluso l'accesso a coloro che risultassero con una temperatura superiore ai 37,5°;
 - b. tutti i partecipanti utilizzino la mascherina;
 - c. la distanza tra tutti i partecipanti alla celebrazione non sia inferiore a un metro, e che la permanenza all'interno della sede municipale sia limitata alle sole esigenze relative alla cerimonia;
 - d. che i nubendi, uniti civilmente, trasmettano, entro il giorno precedente la celebrazione all'Ufficio di Stato Civile, i nominativi dei testimoni, comprensivo di cognome, nome, data di nascita, indirizzo di residenza e telefono; tale elenco verrà conservato presso l'Ufficio di Stato Civile per un totale di 14 giorni successivi alla cerimonia, al termine dei quali l'elenco dovrà essere eliminato;
 - e. l'elenco verrà utilizzato il giorno della cerimonia per l'accesso alla Sede Municipale, per l'identificazione al momento della rilevazione della temperatura corporea;
 - f. eventuali persone riportate sulla lista che non si presentassero il giorno della celebrazione, potranno essere sostituite, in equal numero, da altre, previa loro



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

identificazione e inserimento dei dati richiesti nell'elenco di cui ai punti precedenti;

- g. ai partecipanti alla cerimonia, all'ingresso del Municipio, sia distribuito un'apposita informativa scritta, contenente le prescrizioni previste dal presente provvedimento, e l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
9. che la celebrazione duri lo stretto tempo necessario per l'espletamento delle procedure e delle formule di rito, e possibilmente entro i 15 minuti di tempo al fine del rispetto delle norme di prevenzione;
10. che per le celebrazioni di cui la presente disposizione non sia previsto alcun costo da parte dei richiedenti, e qualora fosse già stato corrisposto un costo, questo venga rimborsato tramite le modalità definite dal Servizio Ragioneria.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente la precedente ordinanza n.115 del 17/06/2020.

Si trasmette copia della presente ordinanza al Presidente, agli assessori, al Segretario e ai dirigenti dell'UCMAN, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione civile e la sicurezza territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione di Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'UCMAN, per quanto di relativa competenza.

Si dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune e dell'UCMAN, affinché ne curino l'attuazione, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

**IL SINDACO
AVV. ALBERTO GRECO**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)*